

Allegato A)
“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dall’articolo 90 della Legge 289/2002, e’ costituita, con **sede** in Cesena (FC), Via Malanotte n. 90, un’associazione che assume la denominazione “*In Sè Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale*” in breve “*In Sè A.s.d. A.p.s.*”.

La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Viene pertanto deliberata dall’Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l’associazione risulti iscritta nonché agli Enti cui l’associazione risulti affiliata.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati. L’associazione si propone in particolare di favorire la promozione e diffusione delle discipline sportive dilettantistiche legata, in via esemplificativa e non esaustiva al podismo.

Articolo 3 - L’associazione realizza i fini istituzionali attraverso l’organizzazione e/o la promozione delle seguenti attività:

- 1) attività didattiche in ambito sportivo dilettantistico in particolare in discipline quali quelle riconducibili, in via esemplificativa e non esaustiva, al podismo;
- 2) organizzazione/partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- 3) ricerca e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
- 4) attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- 5) iniziative comunque finalizzate a promuovere i beni relazionali;
- 6) gestione di strutture, proprie o di terzi, dove svolgere e promuovere le finalità istituzionali del sodalizio.

L’associazione opera senza scopo di lucro e con inoltre le seguenti finalità:

- 7) di promuovere la salute psicofisica, il benessere, la consapevolezza e la conoscenza rispetto al disagio e alla sofferenza umana anche in relazione a comportamenti additivi, all’uso di sostanze psicotrope, al loro utilizzo ricreativo-terapeutico e al loro confine con la legalità.
- 8) L’associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività, che vengono elencati a titolo meramente esemplificativo: attivando servizi di accoglienza e presa in carico psicologica e clinica; organizzando incontri, dibattiti, convegni, giornate di pubblica informazione, e corsi di formazione; curando l’edizione di stampe cartacee ed online

periodiche e non; effettuando ogni altro servizio, anche ricreativo, idoneo al raggiungimento degli scopi sociali; Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione opera in collaborazione con altre istituzioni del Terzo settore nonché con Istituzioni pubbliche e private interessate alla promozione dello sport e della cultura.

L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dello statuto associativo e degli eventuali Regolamenti.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche quando la relativa partecipazione sia funzionale al raggiungimento delle finalità istituzionali e nel rispetto dei vincoli previsti per le associazioni di promozione sociale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo o ad un suo singolo componente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di ammissione presentate da minori dovranno essere controfirmate da un genitore o esercente la potestà genitoriale.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6 – Nell'associazione vige il principio di democraticità e di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e pertanto i soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

La qualifica di socio dà in particolare diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione alle condizioni deliberate;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) contributi, eredità e legati;
- 3) contributi di Pubbliche Amministrazioni, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 4) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione;
- 5) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario o il bilancio devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le modalità di redazione del rendiconto o bilancio e di predisposizione della relazione di accompagnamento sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei conti, laddove eletto.

Assemblee - Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno venti giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a misurare l'impatto sociale dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;

- 3) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, secondo il principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di sovranità assembleare;
- 5) approva gli eventuali regolamenti;
- 6) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato fatta salva diversa disposizione di legge.

Articolo 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per deliberare la modifica dello statuto è necessaria la presenza in prima convocazione dei 4/5 dei soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei soci presenti e delibera sempre con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'associazione viene adottata, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci. In quarta convocazione, la delibera di scioglimento viene adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

Consiglio Direttivo - Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea elettiva, tenuto conto del principio di alterità tra Assemblea e Consiglio

Direttivo e tenuto conto delle esigenze di ripartire gli incarichi all'interno dell'associazione stessa. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alla funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione nel rispetto del principio di sovranità elettorale. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o bilancio ed eventualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) elaborare la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione degli associati anche in via disgiunta. Qualora il Consigliere interpellato ritenga di non dover ammettere il socio, dovrà sottoporre la questione al Consiglio Direttivo;
- g) deliberare circa l'esclusione degli associati sempre in via collegiale;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Organo di controllo – Articolo 22 - L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritta nell'albo dei revisori.

L'organo resta in carica per due anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali.
10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai Verbali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Partecipazione – Articolo 24 - L'associazione promuove la massima partecipazione dei soci e dei collaboratori alla vita associativa garantendo il diritto di informazione che si realizza mediante la piena accessibilità ai verbali associativi: eventuali limiti potranno essere contemplati esclusivamente per rispettare i vincoli legati alla privacy.

I collaboratori non soci sono invitati di diritto alle assemblee dove esercitano il diritto di parola.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale - Articolo 26 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Cesena, il 08/11/2018